

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

(Sezione Terza)

Composto dai magistrati:

Franco BIANCHI

Presidente

Evasio SPERANZA

Consigliere, rel.

Gabriella DE MICHELE

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi n.1385/2001 e n.1387/2001 R.G. proposti: quanto al primo, da GEAC (Società di gestione Aeroporto di Cuneo), SAGAT (con sede in Caselle Torinese), AEROPORTI di ROMA S.P.A. (con sede in Fiumicino), S.A.C. S.P.A. (Società Aeroporto di Catania), GE.A.P. (Società di gestione Aeroporto di Palermo), S.A.C.B.O.s.p.a di Orio al Serio, S.A.CAL s.p.a. (con sede in Lamezia Terme), SEA s.p.a. (Società Servizi Aeropotuali (con sede in Segrate), ASSAEROPORTI (Associazione Italiana Gestori Aeroporti con sede in Roma) e, quanto al secondo (ricorso n.1387/2001), da GESAC s.p.a. (Aeroporto Internazionale di Napoli), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Riguzzi e Gustavo Romanelli, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Cosseria n.5,

Contro

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

e, nei confronti,

- 1) della REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino, con domicilio eletto presso il

medesimo in Roma, Via M.A. Colonna,n.27,

- 2) del COMUNE di FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ciotti e Maria Claudia Ioannucci, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Maria Adelaide, n.12,
- 3) del COMUNE di CINISI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso e domiciliato da e presso l'Avv. Maria Claudia Ioannucci.
- 4) del COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Alessandra Montagnani e Francesco Pirocchi, con domicilio eletto presso questo ultimo in Roma, Via Temistocle Solera n.7/10,
- 5) di ALITALIA s.p.a., non costituitasi in giudizio;
- 6) dei Comuni di CUNEO, TORINO, CATANIA, ORIO AL SERIO, SEGRATE, CATANIA, ROMA, LAMEZIA TERME, BERGAMO, GRASSOBIO, SERIATE, FOSSANO, SAVIGLIANO, CASELLE TORINESE, SAN MAURIZIO CANAVESE, SAN FRANCESCO AL CAMPO, PESCHIERA BORROMEO, SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO, LONATE POZZOLO, FERNO, SAMARATE, CARDANO AL CAMPO, CASORATE SEMPIONE, nonché(ricorso n.1387/2001) dei Comuni di NAPOLI e CASORIA, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituitisi in giudizio;
- 7) delle Regioni PIEMONTE, SICILIA, LOMBARDIA, CALABRIA, nonché(ricorso n.1387/2001) della Regione CAMPANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitesi in giudizio;

e, con l'intervento(ad opponendum),

della ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI(A.N.C.A.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa e domiciliata da e presso l'avv. Maria Claudia Ioannucci;

Per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000(G.U. 6 dicembre 2000,n.285), recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", unitamente ad ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero dell'Ambiente e dei Comuni di Milano, Fiumicino e Cinisi, nonché l'atto di intervento dell'A.N.C.A.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 5 luglio 2001, il Consigliere Evasio Speranza e uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Le ricorrenti(esclusa la associazione di categoria ASSAEROPORTI) sono tutte società di gestione aeroportuale. Esse hanno impugnato il D.M.29 novembre 2000 suindicato.

Il primo gruppo di ricorrenti, di cui al gravame n.1385/2001, notificato in data 26, 29, 30 e 31 gennaio e 1° febbraio 2001 e depositato il 6 successivo, hanno dedotto a carico del citato D.M i seguenti motivi:

- 1) Errata e falsa applicazione dell'art.10, quinto comma, della legge n.447 del 1995, atteso che il gravato decreto presuppone la predeterminazione dei valori limite in presenza dei quali impostare i piani di risanamento, valori che non sarebbero stati ancora determinati, in quanto il D.P.C.M.14.11.97, che ha stabilito i valori limite di emissione, immissione, di attenzione e di qualità, non si applica alle infrastrutture dei trasporti, comprese quelle del trasporto aereo;
- 2) Errata e falsa applicazione dell'art.10, quinto comma, della legge n.447 del 1995, in quanto solo con la predisposizione dei piani di risanamento sorge l'obbligo di impegnare

in via ordinaria una quota del 5%(ora 7%) dei fondi di bilancio previsti per tale scopo, obbligo che riguarda le imprese aeroportuali che superino i limiti di rumore, non ancora fissati e il cui superamento impone l'adozione dei piani stessi;

- 3) Errata e falsa applicazione dell'art.10, quinto comma della legge n.447 del 1995. Eccesso di potere sotto più di un profilo e in particolare per irrazionalità e ingiustizia manifeste, atteso che gli obiettivi di risanamento previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore devono essere conseguiti dagli aeroporti entro 5 anni, mentre per gli altri settori del trasporto tale termine è di 15 anni, con conseguente disparità di trattamento tra i diversi operatori del trasporto;
- 4) Errata e falsa applicazione dell'art.10, quinto comma, della legge n.447 del 1995. Eccesso di potere sotto più di un profilo, in particolare per irrazionalità e ingiustizia manifeste, in quanto il D.M. impugnato, laddove(art.4) prevede attività di risanamento congiunta di più gestori, non risulta coordinato con la norma(art.2) che ha introdotto un diverso termine cronologico per la realizzazione dei piani di risanamento.

Il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Milano hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.

Analoghe conclusioni in merito sono state formulate dai Comuni di Fiumicino e di Cinisi e dall'intervenuta A.N.C.A.I., che hanno anche evidenziato la incompletezza del contraddittorio, per mancata notifica del ricorso a tutti i soggetti che hanno interesse al mantenimento del decreto impugnato.

La Regione Lazio si è costituita in via formale.

Le parti ricorrenti, con successiva memoria, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con il ricorso n.1387/2001, proposto dalla società GESAC, notificato in data 26.1.2001(al Ministero dell'Ambiente ed alla società ALITALIA) e 30.1.2001(alla regione Campania e al Comune di Napoli) ha impugnato lo stesso DM 2911.2000 per "Errata e falsa applicazione dell'art.10, quinto comma, della legge n.447 del 1995" con cui ha formulato censure analoghe a quelle contenute nel primo motivo del ricorso n.1385/2001.

In corrispondenza di tale ricorso si è costituito il solo Ministero intimato, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che i ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza stanti evidenti ragioni di connessione e per economia processuale.

Rileva poi il Collegio che entrambi i ricorsi hanno ad oggetto lo stesso atto (D.M.29.11.2000), atto di carattere generale rispetto al quale hanno veste di controinteressati tutti gli enti pubblici(Comuni, Province, Regioni per le rispettive competenze cfr. artt. 6, 5 e 4 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995) nel cui territorio risultano operanti le società o enti, che svolgono attività aeroportuali, tenuti alla applicazione della disciplina contenuta nello stesso decreto ministeriale il cui eventuale travolgimento non potrebbe non incidere sulle prerogative degli enti medesimi.

In relazione a ciò, la Sezione reputa che, ai fini del decidere, occorre disporre, a carico delle parti ricorrenti, la evocazione in giudizio degli enti(Comuni, Province e Regioni)nel cui territorio risultano operative le infrastrutture aeroportuali delle società o enti tenuti alla applicazione del decreto ministeriale 29.11.2000, con esclusione degli enti locali già chiamati in giudizio dalle parti ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio(Sezione II BIS), ORDINA alle parti ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti degli anzidetti enti controinteressati, assegnando, al tal fine, il termine perentorio di giorni 90(novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione(se anteriore), termine entro il quale dovrà altresì essere effettuato il deposito presso la Segreteria della Sezione dei relativi atti con la prova delle eseguite notificazioni.

Autorizza le parti ricorrenti ad eseguire detta integrazione anche per mezzo di pubblici proclami, mediante inserzione di un avviso riassuntivo, ma esaustivo, contenente l'oggetto dei ricorsi e le censure proposte, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna Provincia di pertinenza, con esonero dall'indicazione nominativa

dei destinatari.

Fissa l'udienza di trattazione dei ricorsi in epigrafe per il giorno 10 gennaio 2002.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2001.

FRANCO BIANCHI

PRESIDENTE

EVASIO SPERANZA

CONSIGLIERE, est.